



**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

**Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto**

Reparto VI

Al **VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO**

CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Non serie: n. 5/2020

Argomento: Coronavirus (nCov-2019) – Visite in Commissione.

Riferimenti:

- a) Articolo V punto (2) della FAL Convention;
- b) Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie: n.4/2020.

Premessa

In considerazione dell'attuale scenario globale determinato dalla pandemia da coronavirus (nCov-2019), l'Italia, come noto, ha adottato specifiche limitazioni ivi incluse misure restrittive agli spostamenti non motivati e comprovati da esigenze lavorative ovvero motivi di salute.

Per quanto sopra, lo scrivente Comando generale, anche alla luce delle risultanze delle interlocuzioni avvenute, ove possibile e necessario, con la Commissione Europea ritiene opportuno integrare le disposizioni già impartite con la Circolare in rife b) disciplinando le procedure relative a visite di sicurezza che, a mente della vigente legislazione, devono essere eseguite in Commissione.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente Circolare include le visite, regolate dagli artt. 25 e 28 della Legge 616/62 e dall'articolo 19 del vigente Regolamento di Sicurezza (DPR 435/91). E' ivi stabilito che, per gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione, è costituita presso ogni Capitaneria di porto/Circondario marittimo una Commissione di visita, nominata secondo le previsioni delle norme appena citate.

Proroga dei certificati di sicurezza

Considerata l'emergenza in atto, si ritiene che ricorrendo la difficoltà di eseguire le attività previste, possano applicarsi, *tout court*, le disposizioni relative alla proroga dei certificati di seguito specificate.

Per le navi ricadenti nel campo di applicazione del:

a. DPR 435/91:

- l'articolo 8 della legge 616/62 prevede che: *“la validità dei certificati di sicurezza o di idoneità può essere prorogata dall'Autorità marittima per un periodo non superiore ad un mese”*. A tal riguardo sono in corso valutazioni di ordine tecnico-giuridico per valutare la possibile estensione – limitatamente al periodo di emergenza – delle disposizioni contenute nella Regola 14(e) della SOLAS 74 come emendata anche per le navi non ricadenti nell'ambito di applicazione della stessa;
- L'articolo citato prevede, inoltre, che se *la validità di uno dei certificati di sicurezza o idoneità scade quando la nave si trova in un porto estero, l'autorità consolare può prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia*. In tale contesto si precisa che qualora l'Autorità Consolare non sia raggiungibile, la proroga sarà rilasciata dall'Autorità Marittima competente in Italia.

b. D.Lgvo 45/2000: trova applicazione l'articolo 8 che al comma 2 prevede che *“La validità del certificato può essere prorogata dalle Autorità marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso”*. A tal proposito si segnala che, a seguito di specifico quesito, la Commissione Europea ha accettato la proposta che possano essere applicate - *mutatis mutandis* giustificandone adeguatamente i motivi – le disposizioni contenute nella Regola 14(e) della SOLAS 74 come emendata; ciò a dire la concessione di una proroga della certificazione unionale in discorso da 1 (uno) a 3 (tre) mesi.

Visite in Commissione

Fermo restando la possibilità di prorogare la certificazione, come appena descritto, laddove risultasse necessaria l'esecuzione della visita in Commissione, nella sua composizione sopra riportata, si ritiene che per quanto riguarda:

- il personale delle Capitanerie di Porto trovano applicazione i principi della Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Serie generale n. 142/2018 che ha disposto che *“la visita in Commissione, fermo restando la sua imprescindibile funzione certificativa, può essere suddivisa in una fase cd. “operativa”, eseguita da personale in possesso della qualifica di cui alla direttiva 001/FSC in data 4 ottobre 2016, nella quale saranno svolte tutte le attività ispettive necessarie a verificare, “sul campo”, il possesso dei requisiti di legge ed una fase cd. “di riesame” nella quale i componenti della Commissione, presieduta dal Capo del Compartimento o da un Ufficiale da lui delegato, analizzano e valutano - in luogo anche diverso da quello dove è stato eseguito l'accertamento tecnico - le risultanze e deliberando il successivo rilascio o meno della certificazione statutaria. In questo contesto sarebbe quindi ipotizzabile che l'Ufficiale incaricato a svolgere funzioni di segretario (non esclusive) potrà essere impiegato, laddove la*

sua qualifica lo permetta, come ispettore a tutti gli effetti, lasciando al Presidente della Commissione, poi, l'onere di valutare, anche in un secondo momento ed in fase di riesame collegiale della documentazione, la sussistenza dei requisiti cogenti tesi al rilascio della certificazione statutaria”.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la visita a bordo (cd. “*sul campo*”) l'ispettore designato (cd. FSO) effettuerà la visita, in remoto, secondo le modalità di cui alla Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie n. 4/2020. In tal caso l'Armatore/Società di gestione avrà cura di mettere a disposizione dell'Ufficiale-ispettore tutti gli ausili (es. audio-video) necessari ad assicurare l'efficace esecuzione dell'attività.

- Il medico di porto potrà prendere parte alla visita secondo le modalità appena illustrate. Qualora impossibilitato, questi, a sua discrezione, potrà valutare la possibilità di effettuare i controlli su base documentale provvedendo, se del caso, alla proroga della validità del certificato cassetta medicinali che, a mente dell'articolo 100 del DPR 435/91, costituisce oggetto di peculiare controllo nell'ambito delle attività della Commissione di visita in premessa.
- L'Organismo Riconosciuto ed il MISE, trovano applicazione le modalità di cui alla circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – non di serie 4/2020.

Conclusioni.

Le fattispecie non rientranti nel campo di applicazione della presente Circolare saranno – di volta in volta – trattati da questo Comando generale, Reparto VI, anche attraverso interlocuzioni con altre Amministrazioni/Soggetti coinvolti, ognuno per la rispettiva parte di competenza.

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Luigi GIARDINO

(documento sottoscritto con firma digitale,
ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21)

ELENCO INDIRIZZI	
<u>INDIRIZZI PER COMPETENZA</u>	
• CAPITANERIE DI PORTO	<u>TUTTE</u>
• UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI	<u>TUTTI</u>
• UFFICI LOCALI MARITTIMI	<u>TUTTI</u>
• MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO <i>Direzione Generale Attività Territoriali</i>	dgat.dg@pec.mise.gov.it
• Bureau Veritas	bvmarine_offshore@legalmail.it
• DNV-GL	dnvitalia@legalmail.it
• RINA Services S.p.A.	rina.maricogecap@legalmail.it
• ABS Italy Srl	absitaly@pcert.postecert.it
• Lloyd's Register	alberto.suri-panaioli@lr.org
<u>INDIRIZZI PER CONOSCENZA</u>	
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <i>Gabinetto del Ministro</i>	ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <i>Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i> SEDE	dg.tm@pec.mit.gov.it
• Ministero della Salute <i>Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria</i>	dgprev@postacert.sanita.it
• Confitarma	confitarma@confitarma.it
• Assarmatori	assarmatori@pec.assarmatori.eu
• Società non associate	Invio a cura del Reparto 6
<u>INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA</u>	
• MARICOGECAP I Reparto	<u>SEDE</u>
• MARICOGECAP II Reparto	<u>SEDE</u>
• MARICOGECAP III Reparto	<u>SEDE</u>